

L'haesitatio di Dolabella e la persecuzione 'centenaria' dell'avvelenatrice di Smirne

Alessandro Manni

I. La versione di Valerio Massimo

Valerio Massimo è il primo a raccontarci la terribile vicenda dell'assassina di Smirne, in seguito ripresa e rimaneggiata più volte e destinata nel tempo a divenire *exemplum* di grande successo, anche oltre i confini dell'antichità latina¹. La versione contenuta nei *Facta et dicta memorabilia* pone, però, qualche perplessità allo storico del diritto criminale antico che non voglia cedere alla tentazione di inserire ulteriori elementi per farla quadrare:

Val. Max. 8.1 amb. 2: Eadem haesitatione Publi quoque Dolabellae proconsulari imperio Asiam obtinentis animus fluctuatus est. Mater familiae Zmyrnaea virum et filium interemit, cum ab his optimae indolis iuvenem, quem ex priore viro enixa fuerat, occisum conperisset. Quam rem Dolabella ad se delatam Athenas ad Arei pagi cognitionem relegavit, quia ipse neque liberare duabus caedibus contaminatam neque punire tam iusto dolore impulsam sustinebat. Consideranter et mansuete populi Romani magistratus, sed Areopagitae quoque non minus sapienter, qui inspecta causa et accusatorem et ream post centum annos ad se reverti iusserunt, eodem affectu moti, quo Dolabella. Sed ille transferendo quaestionem, hi differendo damnandi atque absolvendi inexplicabilem cunctationem vitabant.

¹ Per la 'fortuna' di quello che ai tempi di Ammiano Marcellino (29.2.18) è già un *exemplum admotum notum*, si v. L. Holford-Strevens, *Getting Away With Murder: The Literary and Forensic Fortune of Two Roman Exempla*, in *International Journal of the Classical Tradition* 7, 2001, spec. 494 ss.; M. Heath, *Gellius in the French Renaissance*, in L. Holford-Strevens, A. Vardi (ed.), *The Worlds of Aulus Gellius*, Oxford 2004, 305 s.

L'analisi della vicenda dal punto di vista giuridico sembra avvalorare l'idea che si tratti della rielaborazione di un fatto reale a fini di esercizio retorico². Un episodio forse 'vero' nei suoi tratti essenziali, nel suo nucleo, ma che risulta abbellito, reso più interessante grazie a qualche elemento di fantasia, anche se non sappiamo da chi e in che misura. Valerio Massimo potrebbe esserne venuto a conoscenza durante un soggiorno in Oriente³ e averlo adattato per esaltare la virtù di un personaggio romano, in linea con le finalità della sua opera⁴. Al centro del

² Si v., ad esempio, J. Fournier, *Entre tutelle romaine et autonomie civique. L'administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l'empire romain (129 av. J.-C. – 235 apr. J.-C.)*, Paris 2010, 144; D. Campanile, *Cornelio Dolabella, la donna di Smirne e l'Areopago (Val. Max., 8,1, amb., 2)*, in *Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche* s. 9 vol. 15, 2004, 156, la quale ipotizza (168) che la fonte (diretta o indiretta) possa essere stato Cicerone. A proposito della storicità dell'episodio Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 236 nt. 1, ne lamenta la difficile collocazione temporale.

³ Da Valerio Massimo stesso (2.6.8) apprendiamo che seguì in Asia il proconsole S. Pompeo nel 27 d.C.

⁴ Il materiale raccolto da Valerio Massimo rappresenta uno straordinario repertorio di *exempla* per le esercitazioni nelle scuole di retorica o per i discorsi in pubblico, anche se non si può esser certi che l'opera sia nata per questi fini (come si può essere indotti a pensare dall'epitome di Giulio Paride, realizzata ad uso declamatorio). Gran parte dei *Facta et dicta memorabilia* mostrano, però, anche intendimenti moralistici e pedagogici: cfr. Holford-Strevens, *Getting Away With Murder* cit. 491. Così i personaggi ritratti da Valerio Massimo costituiscono 'modelli' di personalità ed esempi illustri di virtù, coerenti col *mos maiorum* e coi valori cari a Tiberio (al quale l'opera è dedicata), anche al fine di affermare una certa 'superiorità' dei costumi romani rispetto a quelli dei Greci. Spesso vengono utilizzati fatti storici (presi singolarmente) ritenuti 'istruttivi' per commentare comportamenti di grandi personaggi di Roma. Dolabella sarebbe un 'campione' di moderazione nel governo delle *provinciae*, secondo l'indirizzo della politica tiberiana: cfr. Tac. *ann.* 4.6: *et ne provinciae novis oneribus turbarentur utque vetera sine avaritia aut crudelitate magistratuum tolerarent providebat: corporum verbera, ademptions bonorum aberant*; ma anche Suet. *Tib.* 32: *Praesidibus onerandas tributo provincias suadentibus rescripsit 'boni pastoris esse tondere pecus, non deglubere'* (la stessa frase è in Dio Ca. 57.10).

‘fatto memorabile’ c’è la saggezza di Publio Cornelio Dolabella, che – insieme con l’Areopago – riesce ad evitare la condanna di una donna che riteneva moralmente degna di assoluzione, anche se per il diritto non lo sarebbe stata⁵. In questo contesto il contegno del protagonista, la sua *haesitatio*, non vuole essere indecisione per incapacità di giudicare, ma sintomo di prudenza e mitezza, per cui viene presentata come virtù esemplare per un promagistrato romano⁶.

Tralasciando lo spinoso tema della competenza degli organi giudicanti, profilo approfondito altrove in questo volume⁷, vorrei innanzitutto dedicare qualche riflessione all’aspetto centrale e più rilevante nella descrizione della vicenda giudiziaria: il rinvio ‘centenario’. Un differimento così lungo appare un espediente furbo e molto pratico, soluzione forse giuridicamente non troppo elegante, ma che permette ai giudici di non prendere posizione sulla questione ‘etica’ di fondo, lasciando potenzialmente (e formalmente) aperta la repressione della venefica di Smirne. L’escamotage si basa sulla consapevolezza che cento anni sono un tempo davvero molto lungo, specialmente nell’antichità greca e romana, per cui è come se l’Areopago disponesse un rinvio *sine die*. Nessuno dopo un tale intervallo avrebbe chiesto la continuazione o la

⁵ Sul rapporto tra vendetta privata e punizione giudiziaria, in particolare nel mondo greco, si v. E. Cantarella, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Milano 2011 (nuova ed. riv.), 25 s., che si sofferma sulla rappresentazione del conflitto tra la «vecchia cultura dell’ira» e quella della «pacificazione (e della cooperazione cittadina)» nelle orazioni dei logografi più noti.

⁶ L’attenzione a questa repressione criminale, con il coinvolgimento del promagistrato romano e dell’Areopago, autorizza ad ipotizzare che la donna (o il marito o entrambi) facessero parte dell’élite provinciale, ragion per cui Dolabella avrebbe agito per minimizzare l’impatto negativo delle sue decisioni sui rapporti coi gruppi di notabili locali.

⁷ Cfr. A. Atorino, *Tra Atene e Smirne: luoghi e potere in Gellio 12.7*. Non mi occupo neanche degli aspetti relativi all’identificazione di Dolabella, per i quali rinvio al contributo di A. Parma, *Publio (o Gneo) Cornelio Dolabella, proconsole d’Asia*.

riapertura della persecuzione criminale⁸: è verosimile che col tempo anche nelle famiglie dei soggetti attivi e passivi del reato ogni esigenza di giustizia si sarebbe quantomeno affievolita.

Dolabella e l'Areopago riescono così a non condannare la donna per gli omicidi, giustificando moralmente l'illecito sulla base del movente, l'atroce dolore di una madre alla quale hanno ucciso un figlio. La scelta degli aggettivi e dei termini che colorano la descrizione dell'orrendo fatto di sangue non sembra affatto casuale, ma finalizzata a rendere più aspro il dilemma decisionale, a rappresentare come *inexplicabilis* la *damnandi atque absolvendi cunctatio*. Se da un lato la donna è da condannare perché contaminata dal duplice assassinio consumato in famiglia (*duabus caedibus contaminata*), dall'altra viene presentata fin dall'inizio come una *mater familiae* alla quale hanno strappato via un figliuolo, definito un *optimae indolis iuvenis*, rendendo più comprensibile il dolore, anzi il *iustus dolor*, che ha mosso la sua mano contro i suoi stessi familiari.

Grazie al rinvio centenario la donna di Smirne di fatto esce assolta dalla vicenda processuale. Per questo Valerio Massimo la presenta come 'ambusta', una che metaforicamente si è 'scottata' superficialmente con il processo, ma non 'bruciata'⁹. A mio parere l'etichetta non vuole avere alcuna valenza 'tecnica' sotto il profilo giuridico. Nell'*incipit* moraleggiante dell'ottavo libro Valerio Massimo dichiara che il suo

⁸ Nulla si sa dell'accusatore (un parente del marito?) al quale accenna Valerio Massimo.

⁹ Come nel caso di Lucio Emilio Paolo in Liv. 22.35.3, scampato alla condanna, ma 'scottato'. C. Masi Doria, *Causa Serviliana: una magna contentio giudiziaria nel 51 a.C.*, in *Quaesitor urnam movet e altri studi di diritto penale romano*, Napoli 2007², 123, ipotizza che l'uso 'giudiziario' di *ambustus* tragga origine forse da «una primitiva prova del fuoco dalla quale si esce 'bruciacciati', ma non combusti». Sul significato letterale di *ambustus* si rinvia a s.v. «amburo», in K.E. Georges, H. Georges, *Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch I*, Hannover 1919², rist. Darmstadt 1995, col. 374 s.; s.v. «amburo», in P.G.W. Glare, *OLD.*, Oxford 2004, 116 *sub* 1.

scopo è insegnare ai lettori (presumibilmente romani) a sopportare gli esiti incerti dei processi, alla luce di episodi esemplari nei quali persone esposte all'odio o malviste vengono o assolte o condannate¹⁰. E anche se nella narrazione individua una terza categoria, *qui in discrimen capitibus adducti neque damnati neque absoluti sunt*¹¹, non mi sembra voglia presentarla come effettiva terza via.

E non basta ipotizzare che il giudizio della Smirnea si sarebbe celebrato seguendo norme proprie di un diverso ordinamento (del mondo greco?). Nella categoria degli *ambusti* (*rectius* delle *ambustae*), infatti, viene narrata per prima la vicenda di una matricida, la cui persecuzione andrebbe collocata in un contesto romano¹²:

Val. Max. 8.1 *amb.* 1: *Atque ut eos quoque referamus, qui in discrimen capitibus adducti neque damnati neque absoluti sunt, apud M. Popilium Laenatem praetorem quaedam, quod matrem fuste percussam interemerat, causam dixit. De qua neutram in partem latae sententiae sunt, quia abunde constabat eandem veneno necatorum liberorum dolore commotam, quos avia filiae infensa sustulerat, parricidium ultam esse parricidio. Quorum alterum ultione, alterum absolute non dignum iudicatum est.*

¹⁰ *Nunc, quo aequiore animo ancipites iudiciorum motus tolerantur, recordemur invidia laborantes quibus de causis aut absoluti sint aut damnati.* L'*incipit* è comunemente considerato opera di Valerio Massimo e non un'aggiunta successiva. Il primo capitolo dell'ottavo libro sarebbe dedicato, in particolare, ai motivi per i quali accusati di reati infamanti siano stati o assolti o condannati: *Infames rei quibus de causis absoluti aut damnati sint.*

¹¹ Val. Max. 8.1 *amb.* 1: *Atque ut eos quoque referamus, qui in discrimen capitibus adducti neque damnati neque absoluti sunt...* J. Briscoe, *Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia, Book 8. Text, Introduction, and Commentary*, Berlin-Boston 2019, 95, ritiene errato che questa espressione voglia essere una definizione di *ambusti*, come invece s.v. «*amburo*», in *TLL*. I/3, Lipsiae 1900, col. 1878, e F. Münzer, s.v. «*M. Livius Salinator* (33)», in *PWRE*. XIII, Stuttgart 1926, col. 893. Cfr. anche F. Münzer, s.v. «*Fabius* (39 ss.)», in *PWRE*. VI, Stuttgart 1909, col. 1750, a proposito di *Ambustus* come *cognomen* di alcuni *Fabii*.

¹² Cfr. Holford-Strevens, *Getting Away With Murder* cit. 489 s. nt. 2.

Dinanzi al pretore Marco Popilio Lenate viene portata una *mater familias*¹³, perché era noto che si era cruentemente vendicata di un familiare (in questo caso la madre) che le aveva ucciso i figli col veleno. Anche in questa terribile vicenda la donna aveva agito *commota dolore* e le *sententiae* (dei giudici?)¹⁴ non sarebbero state orientate in modo decisivo né verso la condanna né verso l'assoluzione, ritenendo da un lato l'assassinio dei figli *non dignum ultione*¹⁵ e dall'altro il matricidio *non dignum absolutione*. I casi delle due *ambustae* sono a tal punto simili che, come si dirà, potrebbero essere stati confusi nella tradizione successiva.

Valerio Massimo non vuole, dunque, descrivere una categoria con precisione tecnica, ma si sta limitando a collezionare due esempi giudiziari di questioni 'inesplicabili', che ben si prestano all'esercizio retorico. Per il caso della Smirnea, inoltre, vuole esaltare il comportamento e la capacità di giudizio di un promagistrato romano, proprio a confronto con il mondo greco.

L'autore dei *Facta et dicta memorabilia* sa bene che la procedura cri-

¹³ Entrambi i casi raccolti da Valerio Massimo riguardano donne e fatti criminali consumatisi all'interno del contesto familiare. Le protagoniste sono presentate nella loro qualità di 'madri' travolte dal dolore per l'uccisione dei propri figli, allo stesso tempo vittime e carnefici, quasi ribelli rispetto alle gerarchie sociali (l'una colpisce la madre, l'altra il marito). Come si è detto *supra*, sono tutti ingredienti che contribuiscono a rendere molto dibattuta una soluzione delle vicende che non guardi solo al dato giuridico formale.

¹⁴ Può trattarsi delle opinioni dei componenti il *consilium* del pretore o dei voti dei *iudices* della *quaestio* chiamata a decidere sul caso. Propende per questa seconda ipotesi Holford-Strevens, *Getting Away With Murder* cit. 489 s. nt. 2.

¹⁵ In alcune ricostruzioni del testo viene posto '*dignum*' anche subito dopo *ultione*. Cfr. Briscoe, *Valerius Maximus* cit. 37, il quale osserva (96) a proposito dell'ultima frase (*quorum alterum ultione, alterum absolutione non dignum iudicatum est*) che la decisione di non condannare né assolvere sarebbe stata presa, presumibilmente, sulla base del fatto che l'omicidio dei figli meritava di essere vendicato, ma che la donna non avrebbe dovuto farlo uccidendo la propria madre, mentre Valerio Massimo avrebbe scritto che il primo assassinio non era degno di essere vendicato.

minale romana di quel periodo non prevedeva come esito il *non liquet*¹⁶ e in mancanza di una pronuncia di condanna (e fino ad essa) il *reus* avrebbe conservato il suo *status* di innocente¹⁷. Lo stesso sarebbe avvenuto in seguito alla morte del reo, sorte che verosimilmente sarebbe toccata all'assassina Smirnea nell'intervallo centenario. È spiegato chiaramente in:

D. 48.4.11 (Ulp. 8 *disput.*): *Is, qui in reatu decedit, integri status decedit: extinguitur enim crimen mortalitate ...*

Il frammento considera lo *status* di chi muore *in reatu*, cioè da *reus*, la condizione della persona dal momento in cui commette il crimine fino a quando viene pronunciata la sentenza. Scrive Ulpiano che la morte del *reus* durante questo periodo (*in reatu*) non modifica il suo *status*, che rimane inviolato (*integer*, proprio nel senso di 'non toccato' dalle accuse) come prima della commissione dell'illecito: ciò perché l'even-

¹⁶ In caso di *non liquet* si sarebbe fatto ricorso al meccanismo dell'*ampliatio*. Cfr. Mommsen, *Strafrecht* cit. 423 ss.; J.L. Strachan-Davidson, *Problems of the Roman Criminal Law* II, Oxford 1912, 129 ss., 134; U. Brasiello, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli 1937, 20 (per il processo comiziale), 26 (per le *quaestiones*); W. Kunkel, s.v. «*Quaestio* (1)», in *PWRE*. XXIV, Stuttgart 1963, col. 764 [= *Kleine Schriften*, Weimar 1974, 85]; Id., *Linee di storia giuridica romana*, Napoli 2001, trad. ed. Köln-Wien 1973, 94; B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998², 119 s., 176 s. Per O.F. Robinson, *The Criminal Law of Ancient Rome*, Baltimore 1995, 6, il *non liquet* avrebbe comportato un rinnovamento del processo *ab initio*. Valerio Massimo nello stesso libro (8.1 *abs.* 11) narra di un processo rinviato ben sette volte (*septies ampliata*) perché non si raggiungeva una decisione. Si v. Briscoe, *Valerius Maximus* cit. 84. Nel caso della Smirnea Ammiano utilizza il termine *comperendinata*, che sembra riferirsi a un diverso tipo di rinvio, la *comperendinatio*, che sarebbe stata caratteristica dei soli processi *de repetundis*. Su *ampliatio* e *comperendinatio* nel processo criminale cfr. U. Brasiello, s.v. «*Comperendinatio*», in *NNDI*. III, Torino 1959, 731; Id., s.v. «*Processo penale (diritto romano)*», in *NNDI*. XIII, Torino 1966, 1159; Santalucia, *Diritto e processo* cit. 177 s.

¹⁷ Cfr. C. Venturini, *Studi sul «crimen repetundarum» nell'età repubblicana*, Milano 1979, 206; Masi Doria, *Causa Serviliana* cit. 122.

to-morte estinguerebbe il *crimen*. Tralasciando quest'ultima affermazione, tecnicamente non impeccabile, il frammento chiarisce molto bene il punto che qui interessa: grazie al rinvio lo *status* della Smirnea agli occhi dei Romani non viene intaccato e la donna, pur 'attinta' dal fuoco del giudizio, rimane non condannata, *ambusta*.

È proprio Valerio Massimo a spiegare che per il diritto romano erano queste le conseguenze della morte dell'imputato al tempo dell'esitante 'giudizio' di Dolabella. Lo fa ricordando – a proposito delle morti 'non comuni' (*de mortibus non vulgaribus*) – un altro memorabile processo, quello celebratosi nel 66 a.C. contro l'ex pretore Caio Licinio Macro per *repetundae*:

Val. Max. 9.12.7: *Consimili impetu mortis C. Licinius Macer vir praetorius, Calvi pater, repetundarum reus, dum sententiae diriberentur, in Maenianum conscendit. Si quidem, cum M. Ciceronem, qui id iudicium cogebat, praetextam ponentem vidisset, misit ad eum qui diceret se non damnatum, sed reum perisse, nec sua bona hastae posse subici, ac protinus sudario, quod forte in manu habebat, ore et faucibus suis coartatis incluso spiritu poenam morte praecurrit. Qua cognita re Cicero de eo nihil pronuntiavit. Igitur inlustris ingenii orator et ab inopia rei familiaris et a crimine domesticae damnationis inusitato paterni fati genere vindicatus est.*

L'imputato si sarebbe tolto la vita prima del conteggio dei voti per evitare di morire da condannato (*non damnatum, sed reum perisse*), in modo da salvare il proprio patrimonio, evitando la vendita giudiziale dei beni sequestrati e la conseguente rovina economica del figlio, l'illustre poeta e oratore Caio Licinio Calvo. In seguito a ciò Cicerone, *praetor* presidente della *quaestio*, non avrebbe ritenuto di dover procedere con la pronuncia della condanna: *qua cognita re Cicero de eo nihil pronuntiavit*. Ma una lettera di quest'ultimo all'amico Attico fornisce una versione ben diversa dell'accaduto. Non solo ci sarebbe stata una condanna, ma – si vanta l'Arpinate – tale decisione avrebbe anche riscosso un 'incredibile' consenso di popolo:

Cic. *ad Att.* 1.4.2: *Nos hic incredibili populi [de] voluntate de C. Macro transegimus. Cui cum aequi fuisset, tamen multo maiorem fructum*

ex populi existimatione illo damnato cepimus quam ex ipsius, si absolutus esset, gratia cepissemus.

La giuria, secondo Cicerone, era stata equa con Macro, tuttavia la sua condanna aveva fruttato ai giudici molto di più in termini di stima popolare rispetto alla riconoscenza che avrebbero ottenuto dall'imputato in caso di assoluzione. Questa testimonianza diretta mi appare più attendibile¹⁸ rispetto a quanto scrive circa un secolo dopo Valerio Massimo, forse più interessato a sottolineare la spettacolarità dei gesti e la carica esemplare dei comportamenti rispetto alla veridicità dei fatti¹⁹. Al di là della condanna di Macro, la questione più rilevante per il ragionamento che qui si sta sviluppando è che Valerio Massimo mostra di essere ben informato che all'epoca del processo alla Smirnea²⁰ il diritto criminale romano avrebbe previsto l'estinzione del processo, senza *damnatio*, in seguito alla morte della rea (*morte rei iudicium solvitur*²¹) nelle more del rinvio centenario.

¹⁸ Sfuggono i motivi che avrebbero indotto Cicerone a mentire in una lettera destinata al suo amico Attico. Non è, apparentemente, di alcun aiuto per il ragionamento che qui si svolge una terza testimonianza (indiretta) della vicenda, contenuta nelle *Vite parallele* di Plutarco (*Cic.* 9.1-2), autore che scrive almeno un secolo dopo i fatti. Secondo il biografo greco, infatti, Licinio Macro sarebbe morto nella propria abitazione subito dopo aver appreso la notizia della propria condanna con voto unanime dei giurati.

¹⁹ Come osserva E. Paratore, *La letteratura latina dell'età imperiale*, Firenze-Milano 1969, 29, Valerio Massimo era «tutto preso dal suo gusto di rappresentare esempi caratteristici».

²⁰ Le medesime regole erano ancora vigenti al tempo in cui Valerio Massimo scriveva la sua opera (si ritiene intorno al 31 d.C.) e valide anche per i processi senatorii.

²¹ È questa la formulazione che ritengo preferibile e che si trova espressa in un frammento di Macro (D. 48.16.15.3, 2 *publ.* [*iudiciorum*]). La regola repubblicana, che resiste fino almeno al primo principato (ho ipotizzato il 34 d.C., anno delle vicende di Pomponio Labeone e Mamerco Emilio Scauro), imporrebbe l'estinzione del processo per morte del reo anche nei giudizi per *maiestas*. I casi di persecuzione *post mortem*, tutti 'eccezionali', riguardano due generi di reati: a carattere politico e che generano obbligazioni da risarcimento. Il 'semplice' veneficio della Smirnea non rientrerebbe tra questi. Cfr. il mio *Mors omnia solvit. La morte del reus nel processo criminale romano*, Napoli 2013², 24 ss.

La donna, dunque, sarebbe rimasta *ambusta* nel senso che, pur implicata in una grave vicenda giudiziaria, sarebbe scampata alla condanna grazie a un furbo escamotage. E Valerio Massimo non mirava ad essere tecnicamente preciso nel definirla *neque damnata neque absoluta*, visto che non era quello il punto sul quale voleva richiamare l'attenzione del lettore. Il comportamento esitante di Dolabella incarna un modello esemplare di giudizio, improntato a prudenza e mitezza, attività nella quale i magistrati romani esprimerebbero un livello di saggezza comparabile al più celebre dei tribunali dell'antichità, l'Areopago²² (... *consideranter et mansuete populi Romani magistratus, sed Areopagitae quoque non minus sapienter...*). E grazie alla particolare disposizione d'animo (*affectus*) dei giudici si riuscì inaspettatamente ad evitare la condanna di una donna accusata di un reato particolarmente infamante.

II. La versione di Gellio

Nelle *Notti Attiche* la vicenda dell'assassina di Smirne si arricchisce di particolari di non poco conto ai fini del suo inquadramento

²² Amm. 29.2.19: ... *Athenienses iudices tristiores, quorum aequitas deorum quoque iurgia dicitur distinxisse*. Il mito sull'origine di questo 'tribunale' (in origine un consiglio) riguarderebbe una disputa fra Ares e Poseidone. Cfr. Ps.-Apollod. *Bibl.* 3.14.2. Una rassegna dei miti (con indicazione delle relative fonti) nei quali è coinvolto l'Areopago è in Campanile, *Cornelio Dolabella* cit. 165. Nell'immaginario dei Romani il consesso ateniese costituiva un modello di equilibrio e rigore. Cfr. Sen. *Tranq.* 5.1: *In qua civitate erat Areospagos, religiosissimum iudicium*; Cic. *div.* 1.54; *de nat. deor.* 2.29.74; *ad Att.* 1.16.5; Quint. 5.9.13. Valerio Massimo stesso lo definisce *sanctissimum consilium* (2.6.4) o *divini atque humani certaminis venerabile domicilium* (5.3 ext. 3). Sul rapporto tra Roma e l'Areopago si v., almeno, D.J. Geagan, *The Athenian Constitution after Sulla*, Princeton 1967, 32 ss.; E. Rawson, *Cicero and the Areopagus*, in *Athenaeum* 63, 1985, spec. 59 ss.; Fournier, *Entre tutelle romaine et autonomie civique* cit. 140 ss.

giuridico. Anche se Gellio non indica di aver attinto da altre fonti oltre Valerio Massimo²³, il testo risulta infatti ben più lungo e articolato:

Gell. 12.7: *Quam ob causam Cn. Dolabella proconsul ream mulierem veneficii confitentemque ad Ariopagitas reiecerit. 1. Ad Cn. Dolabellam proconsulari imperio provinciam Asiam obtinentem deducta mulier Smyrnaea est. 2. Eadem mulier virum et filium eodem tempore venenis clam datis vita interfecerat atque id fecisse se confitebatur dicebatque habuisse se faciendi causam, quoniam idem illi maritus et filius alterum filium mulieris ex viro priore genitum, adulescentem optimum et innocentissimum, exceptum insidiis occidissent. Idque ita esse factum controversia non erat. 3. Dolabella retulit ad consilium. 4. Nemo quisquam ex consilio sententiam ferre in causa tam ancipiti audebat, quod et confessum veneficium, quo maritus et filius necati forent, non admittendum inpunitum videbatur et digna tamen poena in homines sceleratos vindicatum fuisset. 5. Dolabella eam rem Athenas ad Ariopagitas ut ad iudices graviores exercitatioresque reiecit. 6. Ariopagitae cognita causa accusatorem mulieris et ipsam, quae accusabatur, centesimo anno adesse iusserunt. 7. Sic neque absolutum mulieris veneficium est, quod per leges non licuit, neque nocens damnata poenitaque, quae digna venia fuit. 8. Scripta haec historiast in libro Valerii Maximi factorum et dictorum memorabilium nono.*

Innanzitutto, l'omicidio viene descritto come un veneficio, con l'ulteriore precisazione che i veleni sono somministrati alle due vittime *clam* e simultaneamente. Tale qualificazione dell'atto criminale potrebbe servire

²³ Il par. 8 (*scripta haec historiast in libro Valerii Maximi factorum et dictorum memorabilium nono*) viene spesso citato perché indica come fonte il nono libro dei *Facta et dicta memorabilia* e non l'ottavo, come a noi risulta. Questa differenza potrebbe non essere frutto di un errore (di Gellio o della successiva tradizione manoscritta), ma dipendere dalla tradizione dalla quale ha attinto l'erudito antonino, il quale invero non è prodigo di puntuali indicazioni sui testi che ha consultato. Si è ipotizzato, infatti, che egli potesse aver letto una versione dei *Facta et dicta* in dieci libri anziché nove. Quello in più sarebbe stato una «table of contents» inserita all'inizio dell'opera, secondo W.M. Bloomer, *Valerius Maximus and the Rhetoric of the New Nobility*, London 1992, 26. Cfr. R. Helm, s.v. «Valerius Maximus», in *PWRE*. VIII.A.1, Stuttgart 1995, col. 115; G. Bernardi-Perini, *Le notti Attiche di Aulo Gellio I*, Torino 1992, 904 s. nt. 2.

a rendere verosimile l'assassinio di due uomini da parte di una donna²⁴ o esser frutto della confusione tra il caso della Smirnea e quello dell'altra *ambusta* di cui parla Valerio Massimo, la matricida. L'accostamento tra i due episodi potrebbe aver contribuito alla genesi di alcuni dei dettagli aggiuntivi che troviamo in Gellio a proposito della Smirnea.

Tornando a quest'ultima, sia in apertura delle *Noctes Atticae* (*ream mulierem veneficii confitentemque*), sia nel par. 4 (*confessum veneficium*) si legge che è *rea* confessa. E se da un lato il crimine sarebbe stato volontario e premeditato, dall'altro sarebbe stato dovuto ad una (*iusta*) *faciendi causa*, poiché le due vittime avevano ucciso un figlio dell'assassina nato da precedente matrimonio. Gellio sottolinea che questo svolgimento dei fatti – cioè l'omicidio del primo figlio e il conseguente avvelenamento 'per vendetta' – non sarebbe stato oggetto di contestazione: *idque ita esse factum controversia non erat*.

Anche la procedura si arricchisce di un ulteriore passaggio: il proconsole avrebbe sottoposto il caso al suo *consilium* (*retulit ad consilium*), secondo una «buona prassi» che al tempo di Gellio doveva ritenersi quantomeno consolidata, seppur non obbligatoria²⁵. In *N.A.* 12.13.2, ad esempio, quando

²⁴ Cfr. Campanile, *Cornelio Dolabella* cit. 169.

²⁵ Sulla «buona prassi» dei governatori provinciali di farsi assistere da un *consilium* nell'esercizio della funzione giudiziaria cfr. G.D. Merola, *Per la storia del processo provinciale romano. I papiri del Medio Eufrate*, Napoli 2012, 52. Non sembra che fosse obbligatorio nominare il *consilium*, né riunirlo, né tantomeno attenersi al suo parere. Per V. Arangio-Ruiz, *Storia del diritto romano*, Napoli 2006, rist. ed. 1957⁷, 178, il *consilium* per prassi sarebbe diventato una sorta di giuria dalle cui decisioni il magistrato raramente si sarebbe discostato, pur non essendo obbligato a seguirlo. Diversamente W. Kunkel, *Die Funktion des Konsiliums in der magistratischen Strafjustiz und im Kaisergericht*, in *ZSS.* 84, 1967, 218 ss., spec. 233 ss. [= *Kleine Schriften* cit. 151 ss., spec. 166 ss.], ritiene che la *sententia consilii* fosse vincolante. Si v. in proposito le critiche di G. Crifò, *Sul 'consilium' del magistrato*, in *Ivra* 29, 1963, 296 ss., per il quale la vincolatività si aveva solo se specificamente prevista da senatoconsulti o deliberazioni popolari. Secondo G. Pugliese, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, in *ANRW.* II/14, Berlin-New York 1982, 728 [= *Scritti giuridici scelti* II. *Diritto romano*,

Gellio chiede un parere a Sulpicio Apollinare per un dubbio sortogli nell'esercizio della funzione di giudice in una *cognitio extra ordinem*²⁶, il suo ex-maestro di grammatica²⁷, obiettando che non è un esperto di questioni giuridiche, lo invita a rivolgersi ai *iurisperiti*²⁸ che componevano il *consilium* di cui i giudicanti erano soliti servirsi nell'esercitare la propria

Napoli 1985, 659], il magistrato avrebbe dovuto ascoltare il parere del *consilium* prima di pronunciare la sentenza, anche se non ne era vincolato. Cfr. Santalucia, *Diritto e processo penale* cit. 186 s. Con specifica attenzione alla composizione del *consilium* si v. G. Faro, *Sul consilium del governatore nei processi capitali tra II e I secolo a.C.*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, Pavia 2009, 169 ss. In ogni caso la responsabilità della decisione restava del promagistrato o del governatore, come evidenzia P. Weaver, *Consilium principis: advis in governors*, in *Thinking Like a Lawyer. Essays on Legal History & General History for J. Crook on his Eightieth Birthday*, Leiden-Boston-Köln 2002, 52. Anche al tempo di Gellio la consultazione del *consilium* non era necessaria per la validità delle pronunce, ma di certo rappresentava la norma in un'accorta amministrazione della giustizia in provincia. Ammiano (29.2.19) nel riportare la vicenda della Smirnea annota: ... *consilium, ad quod res ex more delata est...* Una *sententia sine consilio* poteva essere deprecata, come nei famosi casi di Verre (Cic. *Verr.* II 5.9.23) o, in epoca imperiale, di Gneo Pisone padre (SCPP. II. 50 s.). A. Caballos, W. Eck, F. Fernández, *El senadoconsulto de Gneo Pisón Padre*, Sevilla 1996, 172, osservano che: «el acudir a un *consilium* era además algo obligado por la *mos*»; W. Eck, A. Caballos, F. Fernández, *Das senatus consultum de Cn. Pisone patre*, München 1996, 169, considerano che «die Beziehung eines *consilium* entspreche dem normalen Verhalten des Richters».

²⁶ Gell. 12.13: 1. *Cum Romae a consulibus iudex extra ordinem datus pronuntiare 'intra Kalendas' iussus essem, Sulpicium Apollinarem, doctum hominem, percontatus sum, an his verbis 'intra Kalendas' ipsae quoque Kalendae tenerentur, dixique ei me iudicem datum Kalendasque mihi predictas, ut intra eum diem pronuntiarem.* 2. *'Cur' inquit 'hoc me potius rogas quam ex istis aliquem peritis studiosisque iuris, quos adhibere in consilium iudicaturi soletis?'*

²⁷ Sul rapporto tra Gellio e il suo maestro di grammatica e sull'accordo delle loro opinioni si v. F. Mantelli, *L'unico 'testimonium' certo sul grammatico Gaio Sulpicio Apollinare: l'allievo Aulo Gellio e le sue 'Noctes Atticae'*, in *Maia* 61/2, 2009, 306-313.

²⁸ La consultazione di *viri exercitati atque patrociniis et in operis fori celebres* ricorre anche nell'altra occasione in cui Gellio è chiamato a giudicare (14.2.9), ma non sembra si tratti di un *consilium*. Diversamente P. Garnsey, *The Lex Iulia and Appeal under the Empire*, in *JRS.* 56, 1966, 179.

funzione: «*cur – inquit – hoc me potius rogas quam ex istis aliquem petitis studiosisque iuris, quos adhibere in consilium iudicaturi soletis?*».

I membri del *consilium* ai quali si rivolge Dolabella non sarebbero, però, stati in grado di adempiere al loro compito, non riuscendo ad aiutarlo a risolvere il suo dilemma. Anzi, le due opposte argomentazioni che nel testo di Valerio Massimo alimentavano l'*haesitatio* del proconsole romano, il quale non osava '*ipse*' *neque liberare duabus caedibus contaminatam neque punire tam iusto dolore impulsam*, nella versione delle *Noctes Atticae* vengono presentate come orientamenti che si contrappongono all'interno del *consilium*, dove alcuni non vogliono lasciar impunito un veneficio confessato che altri considerano una giusta sanzione per le due vittime.

L'erudito antonino sfrutta l'inserzione del passaggio in *consilium* come occasione per sbilanciarsi (più di Valerio Massimo) nella valutazione dei fatti. Definisce *digna* la *poena* che gli assassinati hanno ricevuto, lo stesso aggettivo che usa per qualificare la donna come *digna venia* e che nei *Facta et dicta memorabilia* (8.1 *amb.* 1) riassume i contrapposti pareri sull'altra *ambusta*: ... *alterum ultione, alterum absolute non dignum iudicatum est*. Inoltre, mentre in quest'ultima opera era la Smirnea ad essere *contaminata duabus caedibus*, in Gellio sono le sue vittime ad essere definite *homines scelerati*, uomini cioè macchiati dal precedente *scelus*²⁹.

Questo confronto mostra che sotto il profilo della narrazione quel che la versione di Gellio guadagna in spessore 'tecnico' grazie all'inserimento di precisazioni giuridicamente molto rilevanti, lo perde in termini di capacità di rappresentare quella tensione e quel tormento interiore che caratterizzano la vicenda. Sparisce, infatti, sia la prudente *haesitatio* di Dolabella (*rectius*, si trasferisce nel *consilium*), esempio di un magistrato romano che agisce

²⁹ Cfr. s.v. «*sceleratus*», in K.E. Georges, H. Georges, *Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch* II, Hannover 1919², rist. Darmstadt 1995, col. 2521; s.v. «*sceleratus*», in *OLD*. cit. 1701 (*sub* 2). Sull'omicidio come fonte di contaminazione per la comunità si v. L. Pepe, *Il diritto in Grecia*, in *Diritti antichi. Percorsi e confronti* I. *Area mediterranea* 1, Napoli 2016, 307 s., ove bibl.

consideranter et mansuete, sia la *sapientia* degli Areopagiti, anch'essi mossi dal medesimo *affectus*. I giudici ateniesi, che nel testo di Valerio Massimo agiscono *non minus sapienter* rispetto a Dolabella, da Gellio sono presentati come *iudices gravioris exercitatioresque* rispetto al proconsole. Dal cenno a generiche doti di saggezza e misura (appunto la *sapientia*) si passa a un più mirato riferimento alla loro competenza tecnica su casi di questo genere.

Per quanto riguarda la *rea*, in questa versione meno 'intimistica' il *iustus dolor* diventa una (*iusta*) *faciendi causa* invocata dall'assassina confessa. Tale (apparentemente piccola) variazione mi sembra indizio del fatto che la narrazione di Gellio risenta della nuova sensibilità per l'elemento soggettivo del reato, tipica del diritto criminale romano del II sec. d.C. In particolare in età adrianea si registra speciale attenzione sia alla proporzione tra delitto e sanzione sia all'elemento psicologico del reato³⁰. Così quel *iustus dolor*, che poco peso avrebbe avuto all'epoca di Dolabella per determinare la sorte della venefica di Smirne, rappresenta, invece, un elemento particolarmente rilevante all'epoca di Gellio, quando le *cognitiones extra ordinem* prevedono un più flessibile sistema sanzionatorio che tiene conto anche dei moventi e delle circostanze del reato³¹. Ciò potrebbe spiegare il particolare

³⁰ Esempi celebri in D. 48.8.14 (Call. 6 *de cogn.*), dove c'è l'indicazione '*in maleficiis voluntas spectatur, non exitus*'; e in Coll. 1.11.1-4 (Ulp. 7 *de off. proc.*), dove vengono espressi con chiarezza sia la ricerca della proporzione tra diritto e pena (*poenam Mari Evaristi recte, Taurine, moderatus es ad modum culpae*), sia la valutazione dell'elemento psicologico del reato (*refert enim et in maioribus delictis, consulto aliquid admittatur an casu*). Cfr. Manni, *Mors omnia solvit* cit. 102 ss.; Id., *Poena constituitur in emendationem hominum*, Napoli 2017, 113. Sempre in Coll. si v. anche 1.6.2. Un affresco dell'attività giusdicente svolta da Adriano è in M.A. Levi, *Ius finitum e benignitas*, in Adriano Augusto. *Studi e ricerche*, Roma 1993, 71 ss.

³¹ Com'è noto, nel sistema delle *quaestiones* la sanzione è fissata dalla legge istitutiva ed appare conseguenza prestabilita e non modulabile del riconoscimento della colpevolezza del *reus* da parte dei giudici. Le *leges* ponevano scarsa attenzione all'elemento soggettivo del reato (se non al dolo) e ai moventi e non prevedevano aggravanti o attenuanti sulla base di elementi di dettaglio o circostanze relative al compimento del crimine. D'altra parte, non essendo i membri della giuria esperti di diritto e in assenza di un 'sistema le-

accento posto su questi elementi nella versione delle *Noctes Atticae*. Assume così maggiore importanza la caratterizzazione di quel figlio, definito *adulescens optimus et innocentissimus*, che è la prima vittima dell'orrenda spirale di violenza familiare. L'uccisione di un bravo giovane colpisce certo il pubblico ben più dell'omicidio di un uomo cattivo o dedito al vizio, ma l'esigenza di delinearne il profilo non è solo narrativa o retorica³². Pure questo dettaglio poteva avere un peso nella valutazione giuridica dei fatti. Non perché la bontà della vittima costituisse di per sé un'aggravante, ma per escludere implicitamente che l'omicidio dell'*adulescens optimus et innocentissimus* potesse considerarsi una reazione a qualche torto subito o che i due assassini avessero agito per legittima difesa³³.

Tornando al movente della Smirnea, il dolore – *rectius* l'insopportabile dolore – per la perdita di un così bravo figliolo può esser considerato una *iusta causa* rilevante per il diritto criminale del tempo di Gellio. Nel II sec. d.C., sotto l'influsso della diffusione di alcune correnti filo-

gale di prove, l'esito del processo poteva certo essere influenzato dalle abilità oratorie dei difensori e dalla loro capacità di 'impressionare' la giuria, sottolineando dettagli (tra cui certamente il movente) che potevano giovare al proprio assistito. Similmente nel processo provinciale molto dipendeva dal convincimento interiore del governatore. Sul confronto tra la rigidità del sistema repubblicano e la flessibilità delle *cd. cognitiones extra ordinem* si v., sinteticamente, Pugliese, *Linee* cit. 759 ss. [690 ss.], con esempi di variabilità (in base alle circostanze) delle conseguenze penali stabilite dalle leggi nel principato.

³² A proposito di questo passaggio Campanile, *Cornelio Dolabella* cit. 169, sottolinea anche la «ricerca del patetico».

³³ Rispetto al testo dei *Facta et dicta memorabilia*, dove il figlio era *iuvenis optima indolis*, nelle *Noctes Atticae* è indicato come *adulescens*, ancor più piccolo d'età e, quindi, particolarmente inesperto delle cose del mondo. Cfr. s.v. «*adolescens* vel *adulescens*», in *TLL*. I/2, Lipsiae 1900, col. 795 *sub* II. Per il rapporto tra *adulescens* e *iuvenis* cfr. D. 32.69.1 (Marcell. *sing. resp.*): ... *existimari posset iuvenis, qui adulescentis excessit aetatem*... Gellio stesso in *N.A.* 14.2.1 si definisce *adulescens* per indicare la propria inesperienza (*infra* nt. 40). Il figlio della venefica è anche *innocentissimus*, dunque non colpevole – a sua volta – di qualche torto nei confronti dei suoi assassini. Cfr. Campanile, *Cornelio Dolabella* cit. 160.

sofiche greche (a partire specialmente da quelle di ispirazione stoica)³⁴ l'*impatientia alicuius doloris*, l'incapacità di tollerare un dolore (fisico o spirituale), comincia a definirsi *iusta causa*, anche se limitatamente al caso del suicidio. Certo il contesto è del tutto particolare, perché riferito a un gesto estremo, che può avere tante diverse motivazioni e connotazioni (anche filosofiche) e comunemente non oggetto di repressione³⁵. E gli effetti della considerazione come *iusta causa* sono limitati alla esclusione della *mala conscientia* del suicida³⁶.

Le integrazioni e precisazioni che troviamo nelle *Noctes Atticae* non sembrano riguardare, infine, l'esito del giudizio, che – come già in Valerio Massimo per entrambe le *ambustae* – resta imprecisato³⁷, per non in-

³⁴ Mi sembra che su questi temi la filosofia greca, nella sua declinazione romana, riesca ad influenzare sia la riflessione giurisprudenziale, sia la legislazione imperiale, come ho sostenuto in *Mors omnia solvit* cit. spec. 317 ss. Non mancano autorevoli opinioni contrarie, come ad esempio quella espressa da Th. Finkenauer, *Die Rechtsetzung Mark Aurels zur Sklaverei*, Stuttgart 2010. Per la diretta derivazione di questa *iusta causa* dalla filosofia greca si v. il frg. 757 (tratto dalla vita di Zenone, Diog. Laert. 7.130) [H. Von Arnim, *SVF*. III, Leipzig 1905, rist. Milano 1998, 187] dell'*Etica* dello stoico Crisippo di Soli. Di una lezione di Tauro su stoicismo e sopportazione del dolore riferisce Gellio nel par. 5 proprio del dodicesimo libro, ma non attribuisco un particolare significato alla vicinanza con la narrazione della vicenda della Smirnea, visto il disordine dell'opera gelliana.

³⁵ L'ordinamento romano sanziona il suicidio commesso da un soldato, punendone severamente anche il tentativo (paradossalmente proprio con la pena di morte, accompagnata da sanzioni accessorie come l'invalidità del testamento). Sulle ragioni di questa particolarità dell'ordinamento militare si v. il mio *Mors omnia solvit* cit. 349 nt. 170.

³⁶ Già all'inizio del II sec. d.C. il *reus* suicida *ante sententiam* e *sine iusta causa* era considerato un colpevole confesso, che aveva cercato di sottrarsi alle conseguenze dell'imminente condanna. A causa di questa equiparazione comincia ad assumere importanza cruciale la valutazione del motivo per il quale l'imputato si era tolto la vita. Cfr. il mio *Mors omnia solvit* cit. spec. 293 ss.

³⁷ Una soluzione simile è ricordata in *N.A.* 5.10.15: *rem iniudicatam reliquerunt causamque in diem longissimam distulerunt*. Per L. Holford-Strevens, *Aulus Gellius. An Antonine Scholar and his Achievement*, Oxford 2003 (rev. ed.), 79 nt. 53, si tratterebbe di un'aggiunta proprio di Gellio.

ceppare il meccanismo narrativo. Nei *Facta et dicta memorabilia* anche la riflessione conclusiva resta imperniata sul comportamento di Dolabella e dell'Areopago e sulla *inexplicabilis cunctatio* tra condanna e assoluzione³⁸. Nelle *Noctes Atticae*, invece, si legge che la donna, pur colpevole (*nocens*), non venne condannata, ma al contempo il suo veneficio non ne uscì 'absolutum'. Gellio riesce ancora una volta ad essere più preciso sotto il profilo giuridico, distinguendo due situazioni. Da un lato, la Smirnea è non (ancora) condannata, e questo – come si è detto – le permette di mantenere formalmente il suo *status* precedente al reato fino alla conclusione del processo, risultando 'di fatto' assolta per tutta la vita. Dall'altro, l'erudito antonino puntualizza che il diritto non avrebbe consentito (*quod per leges non licuit*) la mancata persecuzione del veneficio. Quindi la donna non è *neque damnata neque absoluta* (come le *ambustae* in Valerio Massimo), ma più correttamente *non* (ancora) *damnata*.

III. Conclusioni

Il confronto tra le due versioni della vicenda della venefica di Smirne permette qualche considerazione sul lavoro di Gellio. Conosciamo il suo modo di procedere nella realizzazione delle *Noctes Atticae* da quello che lui stesso scrive nella *Praefatio* (par. 2-3). In una prima fase si sarebbe limitato ad annotare rapidamente *indistinte atque promisce* tutto ciò che colpiva la sua attenzione tra quel che leggeva o udiva e solo successivamente sulla base di queste *annotationes pristinae* avrebbe elaborato i suoi *commentarii*³⁹. In questo passaggio i materiali tratti

³⁸ Sulle ricostruzioni alternative a *damnandi atque absolvendi cunctationem vitabant* si v. Briscoe, *Valerius Maximus* cit. 38 e 98.

³⁹ Sul rapporto tra *annotationes pristinae* e *commentarii* si v. R. Marache, *Introduction*, in Aulu-Gelle, *Les Nuits Attiques* I, Paris 1967, XV ss.; Holford-Strevens, *Aulu Gellius* cit. 27 ss. Com'è noto, la sistemazione degli appunti non avrebbe riguardato

dai *Facta et dicta memorabilia* si sarebbero arricchiti, anche se non è ben chiaro quale sia stata di volta in volta la fonte di tali integrazioni.

L'analisi degli elementi in più che si leggono nelle *Noctes Atticae*, con la particolare attenzione per movente, modalità e circostanze del reato, spinge ad ipotizzare che possa essere stato l'erudito stesso ad inserirli, visto che rispecchiano sensibilità del diritto criminale della sua epoca. Gellio non era, infatti, a digiuno di nozioni giuridiche (invero più teoriche che pratiche), per quanto acquisite da autodidatta senza la guida di un maestro⁴⁰. Nelle *Noctes Atticae* egli mostra, ad esempio, una conoscenza abbastanza ampia del panorama dei giuristi romani e della loro produzione (da Sesto Elio Peto Cato a Sesto Cecilio Africano⁴¹) e,

la loro disposizione in ordine, ragion per cui l'opera appare come un «indiscriminato ammasso di appunti su particolari eruditi di varia natura» (Paratore, *La letteratura* cit. 252), che mantiene l'ordine casuale di raccolta delle informazioni: *usi autem sumus ordine rerum fortuito quem antea in excerpto feceramus* (Praef. 2). Cfr. anche C. Hosius, s.v. «A. Gellius (3)», in *PWRE*. VII, Stuttgart 1910, spec. col. 993 ss.

⁴⁰ Non solo perché nell'età degli Antonini il diritto è parte fondamentale della cultura degli eruditi del tempo, ma anche perché sappiamo (da Gellio stesso) di almeno due casi in cui viene chiamato alle funzioni di giudice. In *N.A.* 14.2.1 chiarisce che, la prima volta che fu chiamato a dirimere una controversia civile, avrebbe studiato il diritto da 'muti maestri', opere scritte sia in latino sia in greco, piuttosto che da 'vive voci' (... *rem iudiciariam, quoniam vocis ut dicitur vivae penuria erat, ex mutis quod aiunt magistris cognoscerem*). Essendo *adulescens* con una formazione che si limitava a grammatica e retorica, pur avendo cercato di colmare le sue lacune in ambito giuridico, non riuscendo a risolversi alla fine avrebbe preferito rinunciare all'incarico (14.2.25: ... *et propterea iuravi mihi non liquere atque ita iudicatu illo solutus sum*). Sulla formazione giuridica di Gellio cfr. M.L. Astarita, *La cultura nelle Noctes Atticae*, Catania 1993, 133 ss.; Holford-Strevens, *Aulus Gellius* cit. 294 ss., che lo definisce «a scholar-gentleman who dabbles in the law, more especially in its antiquities» (301).

⁴¹ Sulle tematiche giuridiche e su possibili 'fili conduttori' tra queste si v. l'ampia rassegna di R. D'Alessio, *Note su Gellio, diritto e giurisprudenza*, in *SCDR*. 27, 2014, 447 ss., il quale osserva come – sebbene l'ordine di trattazione sia casuale – le questioni giuridiche siano tutte coordinate e principalmente riconducibili all'analisi delle XII Tavole.

pur senza particolari approfondimenti⁴², si lancia talvolta in importanti discussioni anche su temi giuridici complessi⁴³.

Inoltre, per l'avvelenatrice di Smirne qualche spunto potrebbe averlo tratto (volutamente o per confusione) anche dalla storia dell'altra *ambusta* riportata nei *Facta et dicta memorabilia*.

L'analisi svolta potrebbe, quindi, fornire argomenti a sostegno dell'ipotesi che in questo caso l'opera di Valerio Massimo sia stata l'unica fonte di Gellio (e la frase *scripta haec historiam in libro Valerii Maximi factorum et dictorum memorabilium nono* potrebbe leggersi in questo senso) senza dover pensare ad una contaminazione con altre tradizioni⁴⁴. L'erudito antonino avrebbe, infatti, ritenuto di dover integrare il materiale tratto dai *Facta et dicta memorabilia* per rendere la vicenda non solo più attraente per il suo pubblico (*quod sit aut voluptati legere aut cultui legisse aut usui meminisse*)⁴⁵, ma anche in qualche modo giuridicamente più verosimile sulla base delle sue conoscenze.

⁴² In *praef.* 13 Gellio ammette di non essersi dedicato ad investigazioni particolarmente profonde anche in ambito giuridico.

⁴³ Ho avuto modo di occuparmi in *Mors omnia solvit* cit. spec. 70 ss., ad esempio, di N.A. 7.14 («la più esauriente digressione latina concernente la funzione della pena», secondo la definizione di O. Diliberto, *La funzione della pena. Premesse storico-romanistiche alla riflessione politica e giusfilosofica contemporanea*, in *Coloquio latinoamericano y caribeño de derecho romano, La Habana, Cuba 18-24.I.1993*, s.l. 1993, 8 [num. estr.]).

⁴⁴ Cfr. Holford-Strevens, *Aulus Gellius* cit. 79. La vicenda dell'avvelenatrice di Smirne non rappresenterebbe uno di quei casi nei quali gli stessi argomenti si trovano espressi in modo differente in diverse fonti: ... *quae aliter apud alium scripta legerint* ... (*praef.* 18).

⁴⁵ *Praef.* 11. Ma si potrebbe considerare anche quanto Gellio scrive nel par. 16: ... *an minutae istae admonitiones et pauxillulae nequaquam tamen sint vel ad alendum studium vescae vel ad oblectandum fovendumque animum frigidae, sed eius seminis generisque sint ex quo facile adolescant aut ingenia hominum vegetiora aut memoria adminiculatior aut oratio sollertior aut sermo incorruptior aut delectatio in otio atque in ludo liberalior*; o nel par. 17: ... *ea non docendi magis quam admonendi gratia scripta existiment*.